

IL RESPONSABILE D'AREA

Premesso:

- che il D.L. 12.11.2014 n. 133 c.d. “sblocca Italia” è stato convertito con modifiche dalla legge 11/11/2014, n. 164, la quale all’art. 17, comma 1, lett. q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, modificando l’art. 31 rubricato “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali” del D.P.R. n. 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- che la modifica consiste nell’aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4 bis, 4 ter, 4 quater, dal seguente contenuto:
 - ⇒ **4-bis.** *L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;*
 - ⇒ **4-ter.** *I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;*
 - ⇒ **4-quater.** *Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.*
- che per le ordinanze di demolizione emesse ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. e dell’art. 13 della L.R. 23/2004, a decorrere dal 12/11/2014, data di entrata in vigore della nuova disposizione, il Comune, qualora alla scadenza del termine fissato per l’esecuzione ne accerti l’inottemperanza, deve applicare tempestivamente la sanzione pecuniaria di importo da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, con l’applicazione nella misura massima di euro 20.000,00 qualora l’ordinanza non eseguita riguardi abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;
- che la sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime, prevista al comma 3 del medesimo art. 31 del TUE;
- che la Regione non ha ad oggi assunto provvedimenti tesi ad aumentare l’importo delle sanzioni, attribuita dal comma 4 – quater dell’art. 31 in merito all’applicazione delle sanzioni;
- che con circolare prot. gen. 442803 del 21/11/2014, la regione al punto 12 “sanzioni amministrative in caso di inottemperanza all’ingiunzione a demolire” ha evidenziato che la sanzione amministrativa introdotta dal comma 4 ter all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 trova applicazione nella nostra Regione integrando il disposto dei primi quattro commi dell’art. 13 L.R. 23/2004;

Atteso:

- che il Comune deve graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 – bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 20.000,00, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27 comma 2 del D.P.R. 380/2001;
- che a tal fine si ritiene dover fissare i parametri sulla base dei quali saranno graduate le sanzioni, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione;
- che i proventi delle sanzioni saranno introitati dal Comune su apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, e saranno destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;

Ritenuto opportuno proporre i seguenti parametri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative da € 2.000,00 a € 20.000,00 previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 13 della L.R. 23/2004:

SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI		
A)	INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE	
A.1)	Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	€ 2.000,00
A.2)	Interventi che hanno comportato aumento di superficie <i>(si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mq 150,00
A.3)	Interventi che hanno comportato aumento di volume <i>(si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mc 100,00
A.4)	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie <i>(si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	<i>Il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti.</i>
B)	INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE	
B.1)	Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	€ 2.000,00
B.2)	Interventi che hanno comportato aumento di superficie <i>(si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mq 150,00
B.3)	Interventi che hanno comportato aumento di volume <i>(si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mc 100,00
B.4)	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie <i>(si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	<i>Il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti.</i>
C)	INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI AL PERMESSO DI COSTRUIRE	
C.1)	Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	€ 2.000,00
C.2)	Interventi che hanno comportato aumento di superficie <i>(si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mq 150,00

C.3)	Interventi che hanno comportato aumento di volume (si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)	€/mc 100,00
C.4)	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie (si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)	Il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti.
D)	INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 2 D.P.R. 380/2001 IVI COMPRESSE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO	€ 20.000,00

Visto l'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche;

Visto l'art. 13 della L.R. 23/2004 e successive modifiche;

Su conforme proposta dell'Ufficio Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Governo del Territorio e del dirigente Responsabile dell'Area Servizi Finanziari espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 T.U. ordinamento EE.LL.;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1) Di stabilire che, le sanzioni amministrative pecuniarie da € 2.000,00 a € 20.000,00 previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 13 della L.R. 23/2004, saranno determinate con i seguenti parametri:

SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI		
A)	INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE	
A.1)	Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	€ 2.000,00
A.2)	Interventi che hanno comportato aumento di superficie (si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)	€/mq 150,00
A.3)	Interventi che hanno comportato aumento di volume (si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)	€/mc 100,00
A.4)	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie (si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)	Il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti.
B)	INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE	
B.1)	Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	€ 2.000,00
B.2)	Interventi che hanno comportato aumento di superficie (si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)	€/mq 150,00
B.3)	Interventi che hanno comportato aumento di volume (si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)	€/mc 100,00
B.4)	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie (si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)	Il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti.

C)	INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI AL PERMESSO DI COSTRUIRE	
C.1)	Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	€ 2.000,00
C.2)	Interventi che hanno comportato aumento di superficie <i>(si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mq 150,00
C.3)	Interventi che hanno comportato aumento di volume <i>(si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mc 100,00
C.4)	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie <i>(si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	<i>Il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti.</i>
D)	INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 2 D.P.R. 380/2001 IVI COMPRESSE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO	€ 20.000,00

- 2) Di stabilire altresì che la sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione verrà irrogata a mezzo di ordinanza di pagamento da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di notifica della stessa, in caso di mancato pagamento entro il termine si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute;
- 3) Di dare atto che le sanzioni di cui sopra saranno applicate in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse in data successiva alla data di adozione del presente provvedimento, mentre per le ordinanze emesse tra il 12.11.2014 (data di entrata in vigore della L. 164/2014 di conversione con modifiche del decreto 133/2014 c.d. "sblocca Italia") e la data di adozione del presente provvedimento per gli interventi non ricadenti casi di cui all'art. 27 comma 2 del D.P.R. 380/2001 verrà applicata la sanzione minima pari a 2.000,00;
- 4) Di dare atto altresì che i proventi delle sanzioni saranno introitati dal Comune su apposito capitolo in entrata n. 400000410, art. 710 del Bilancio 2015-2017, anno 2015, denominato "Proventi sanzioni art. 31 DPR 380/2001", e saranno destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;
- 5) Di dare atto che la presente proposta, oltre a quanto disposto al punto 4) non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente;
- 6) Di dare atto, che ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. b) del D. Lg.vo 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" lo schema della presente deliberazione, è stato preventivamente pubblicato sul sito web dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" – "Pianificazione e governo del Territorio.
- 7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 39 del D.Lg.vo 14/03/2013, n. 33 il presente atto, una volta adottato, verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello: Pianificazione del territorio, sotto sezione di secondo livello: Area Governo del Territorio- Deliberazioni adottate-approvate.
- 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Anna Leidi – Ufficio Abusi.

Il Responsabile Area Governo del Territorio

Arch. Danilo Donati

SCHEMA DI PROPOSTA